

REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2007 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2007****che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2007 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 20 al 30 novembre 2007 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di

applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 20 al 30 novembre 2007, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.D, I.E, I.F, I.H e I.I, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2007 (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 8).

ALLEGATO I.A

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4590	100 %
09.4599	100 %
09.4591	100 %
09.4592	—
09.4593	—
09.4594	100 %
09.4595	1,396665 %
09.4596	100 %

ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4101	—

ALLEGATO I.E

Prodotti originari dell'Africa del Sud

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4151	—

ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4155	—

ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4179	100 %

ALLEGATO I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4205	100 %
09.4206	100 %